ALIQUOTE IMU 2013

Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013

Si precisa che la delibera è stata predisposta prima dell'intervento del Governo e pertanto eventuali aliquote non saranno dovute se rientranti nel provvedimento governativo.

<u>ATTENZIONE</u> \rightarrow Alcune aliquote sono state variate, tra queste quella per i comodati in linea retta entro il primo grado limitatamente ad una sola abitazione, ma senza equiparazione all'abitazione principale.

	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che con risulti locata. Abitazione principale e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata.	5,50 per mille detr. €. 200,00
Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.	7,60 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2, c.3, L. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono la residenza anagrafica. Occorre presentare, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto, allegando copia del contratto registrato.	6,80 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione (cosiddette sfitte).	10,60 per mille
Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c.3 bis, D.L. 557/1993	2,00 per mille
Terreni agricoli, posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art.1, D.Lgs. 99/2004	7,60 per mille
Tutti gli altri terreni	9,00 per mille
Aree fabbricabili	9,80 per mille
Altri fabbricati (diversi da quelli ai precedenti punti)	9,80 per mille